



18146/15

18 46

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

GRAZIA LAPALORCIA	- Presidente -	Sent. n. 501
MARIA VESSICHELLI	- Consigliere -	UP - 09/02/2015
CARLO ZAZA	- Consigliere rel. -	R.G.N. 23639/14
ROSA PEZZULLO	- Consigliere -	
LUCA PISTORELLI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso la sentenza del 26/09/2013 della Corte d'Appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca del 06/07/2011, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di per il reato di cui all'art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, commesso quale amministratore unico dell s.r.l., dichiarata fallita in Lucca il 22/03/2005, omettendo la tenuta delle scritture contabili in modo da

impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. La sentenza di primo grado veniva riformata con la rideterminazione della pena in anni quattro e mesi sei di reclusione.

L'imputato ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione:

1. sull'affermazione di responsabilità; la previsione incriminatrice sanzionerebbe unicamente una condotta attiva, ed il reato non sarebbe pertanto integrato dalla mera omissione nella tenuta della contabilità; contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la fattispecie contestata richiederebbe il dolo specifico, in quanto l'impossibilità della ricostruzione contabile sarebbe non fine a sé stessa, ma funzionale al profitto o al pregiudizio per i creditori, nella specie insussistente in quanto gli unici debiti della fallita, come riferito dal curatore, erano verso l'esattoria e la camera di commercio; e comunque anche il dolo generico sarebbe escluso nel momento in cui il si limitava a rilevare le quote della società, e non svolgeva alcuna attività gestionale nella vana attesa della consegna delle scritture contabili da parte del precedente amministratore;

2. sul diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità; non sarebbe stata valutata l'esistenza di detta ipotesi rispetto al danno cagionato ai creditori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi dedotti sull'affermazione di responsabilità dell'imputato sono fondati nei seguenti termini.

Il tenore letterale della fattispecie contestata, ove la stessa incrimina la tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, non esclude, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che la condotta possa essere realizzata nella forma omissiva della pura e semplice mancata tenuta della contabilità; ipotesi, questa, che in astratto costituisce una modalità di gestione contabile idonea ad ottenere il risultato lesivo dell'irricostruibilità dell'andamento dell'impresa.

Tale ipotesi pone tuttavia problematiche particolari con riguardo al suo inquadramento nella fattispecie della bancarotta documentale fraudolenta piuttosto che in quella della bancarotta documentale semplice, in considerazione dell'espressa previsione della condotta di omessa tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 217, comma secondo, legge fall.; tanto rendendo necessario, ai fini della riferibilità della condotta alla figura criminosa della bancarotta fraudolenta, che la stessa assuma connotazioni ulteriori rispetto al comportamento omissivo in quanto tale.

In termini generali, il carattere distintivo della fattispecie della bancarotta documentale fraudolenta da quella della bancarotta documentale semplice è individuato, dal punto di vista oggettivo, nell'evento costituito dall'irricostruibilità del patrimonio o dei movimenti finanziari della società (Sez. 5, n. 32051 del 24/06/2014, Corasaniti, Rv. 260774); evento la cui ricorrenza nel caso in esame era congruamente motivata nella sentenza impugnata, con riferimento all'impossibilità per la curatela, a seguito della carenza di supporti documentali, di rinvenire attivo, di accertare le cause del fallimento e di individuare tutti i creditori, e non è peraltro oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente.

Va tuttavia sottolineato che detto evento, nella struttura della fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta qui contestata, è il risultato di una determinata modalità di condotta, individuata dalla norma nella tenuta della contabilità in maniera da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari dell'impresa.

Orbene, mentre comportamenti attivi di manipolazione contabile di dati relativi all'attività dell'impresa risultano univocamente significativi quali diretti a cagionare l'irricostruibilità della gestione, tanto non può dirsi per la condotta esclusivamente omissiva rispetto agli obblighi di tenuta delle scritture contabili; la quale è parimenti riferibile alle prospettive di negligenza o trascuratezza che caratterizzano l'ipotesi della bancarotta semplice (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006, dep. 2007, Vianello, Rv. 236032; Sez. 5, n. 6769 del 18/10/2005, dep. 2006, Dalceggio, Rv. 233997).

Il dato distintivo della definizione della condotta in questione come ipotesi di bancarotta fraudolenta non può a questo punto che essere individuato nell'atteggiamento psicologico del soggetto agente, che qualifica la condotta nel senso della direzione della stessa verso l'obiettivo della irricostruibilità dell'andamento della fallita. Il reato di cui all'art. 216 legge fall. sarà in altre parole ravvisabile laddove sia accertata la volontà del soggetto agente, nell'omettere l'adempimento dell'obbligo di contabilizzazione, di impedire la ricostruzione dei fatti gestionali, con il conseguente pregiudizio per i creditori (Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 32173 del 11/06/2009, Drago, Rv. 244494); ai quali non viene in tal modo consentita la possibilità di controllo documentale della loro garanzia patrimoniale, bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

Tanto implica che l'elemento psicologico della particolare fattispecie qui esaminata non si riduce, come per gli altri casi di bancarotta fraudolenta documentale per tenuta della contabilità con modalità impeditive della ricostruzione gestionale, al dolo generico integrato dalla mera consapevolezza che le modalità di contabilizzazione adottate rendano, impossibile tale

ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfredini, Rv. 258881; Sez. 5, n. 5237 del 22/11/2013, dep. 2014, Comirato, Rv. 258982; Sez. 5, n. 48523 del 06/10/2011, Barbieri, Rv. 251709; Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero, Rv. 247444); essendo viceversa necessario che il dolo assuma il più pregnante contenuto descritto in termini di volontà di occultare accadimenti gestionali al controllo dei creditori.

Ciò posto, le argomentazioni della sentenza impugnata si fondano in misura determinante sulla necessità di accertare la sussistenza del dolo generico, nella forma che si è visto non corrispondere a quella tipica della fattispecie concreta oggetto del presente procedimento. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze per un nuovo esame che tenga conto della diversa prospettiva motivazionale relativa all'elemento psicologico del reato, correttamente definito; rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze per nuovo esame.

Così deciso il 09/02/2015

Il Consigliere estensore

Carlo Zaza

Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
add 30 APR 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cecilia Lenzuise